



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE



RIVISTA

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

www.ordine-brevetti.it

Sommario

in questo numero

Assemblea degli iscritti 2025

Tutela del Design in Europa: Le modifiche al Regolamento (CE) n. 6/2002

Il test degli equivalenti secondo l'UPC

La sentenza del Tribunale dell'Unione Europea su "Quevedo Port" e la protezione della Denominazione di Origine Protetta (DOP)



| | |
|--|---------|
| Assemblea degli iscritti 2025 | Pag. 1 |
| Dott.ssa Giuliana Caruso | |
| Tutela del Design in Europa: Le modifiche al Regolamento (CE) n. 6/2002 | Pag. 2 |
| Ing. Erika Andreotti, Ing. Arch. Sara De Filippis | |
| Il test degli equivalenti secondo l'UPC | Pag. 7 |
| Ing. Guglielmo Milan | |
| La sentenza del Tribunale dell'Unione Europea su "Quevedo Port" e la protezione della Denominazione di Origine Protetta (DOP)..... | Pag. 9 |
| Avv. Paolo Veronesi, Mauro Delluniversità | |
| Riassegnazione di nome a dominio Laboratoire Terravita v. Thierry Le Spa..... | Pag. 11 |
| Mauro Delluniversità | |
| Storica sentenza in Cina sulla violazione del copyright da parte di una piattaforma di IA generativa..... | Pag. 13 |
| Dott. Marco De Biase | |
| Il braccio "telescopico" della giustizia europea in materia di contraffazione | Pag. 16 |
| Ing. Michele De Giorgi | |
| Bevande alcoliche ed analcoliche: il punto di vista dell'EUIPO | Pag. 19 |
| Avv. Mariella Caramelli | |
| Un nuovo capitolo di Hermès e della Birkin tra moda, diritto d'autore ed NFT | Pag. 21 |
| Dott. Carlo Lamantea, Mauro Delluniversità | |
| Digital Services ACT (DSA) e la gestione dei reclami tramite ADR | Pag. 23 |
| D.ssa Giovanna Del Bene | |
| Tutela dei Marchi Farmaceutici e Lotta al Mercato illecito: Casistica e Prospettive | Pag. 26 |
| Dott.ssa Laura Pedemonte | |
| Le implicazioni giuridiche dei deepfake: diritto d'autore, diritti della personalità e strumenti di contrasto..... | Pag. 29 |
| Mauro Delluniversità | |
| La tutela del paesaggio attraverso i marchi, le Indicazioni Geografiche e il diritto d'autore | Pag. 32 |
| Avv. Paolo Veronesi | |
| Device mark can be protected by copyright in China..... | Pag. 36 |
| Yunze Lian | |
| Relazioni gruppi di studio | Pag. 38 |



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Le implicazioni giuridiche dei deepfake: diritto d'autore, diritti della personalità e strumenti di contrasto

L'evoluzione delle tecnologie di intelligenza artificiale (IA) ha reso i deepfake un fenomeno sempre più diffuso, sollevando significative questioni giuridiche.

I deepfake sono foto, video e audio creati grazie a software di intelligenza artificiale che, partendo da contenuti reali (immagini e audio), riescono a modificare o ricreare, in modo estremamente realistico, le caratteristiche e i movimenti di un volto o di un corpo e a imitare fedelmente una determinata voce (tra i molti casi comparativi segnaliamo ad esempio questo: <https://www.youtube.com/watch?v=WzK1MBEpkJ0>).

La parola deepfake è un neologismo nato dalla fusione dei termini "fake" (falso) e "deep learning", una particolare tecnologia IA.

Le tecniche usate dai deepfake sono simili a quelle delle varie app con cui ci si può divertire a modificare la morfologia del volto, a invecchiarlo, a fargli cambiare sesso, ecc.

La materia di partenza sono sempre i veri volti, i veri corpi e le vere voci delle persone, trasformati però in "falsi" digitali. Le tecnologie deepfake, sviluppate come ausilio agli effetti speciali cinematografici, erano inizialmente molto costose e poco diffuse. Ma negli ultimi tempi hanno iniziato a diffondersi app e software che rendono possibile realizzare deepfake, anche molto ben elaborati e sofisticati, utilizzando un comune smartphone. La diffusione dei deepfake è di conseguenza notevolmente aumentata, e con essa i rischi connessi.

Lo sfruttamento del contenuto audiovisivo manipolato mediante IA per simulare realisticamente azioni o dichiarazioni mai avvenute, può avere implicazioni in diversi ambiti del diritto, tra cui il diritto d'autore, la tutela della personalità e i diritti umani.

Il diritto all'immagine, quale espressione del diritto della personalità, è riconosciuto e tutelato sia dalla normativa italiana sia da quella internazionale. Esso conferisce a ogni individuo, compresi i personaggi pubblici, il controllo sull'utilizzo della propria immagine, vietandone l'uso non autorizzato per fini commerciali, promozionali o in qualsiasi altro contesto che possa arrecare pregiudizio alla dignità personale.

In Italia, la tutela del diritto all'immagine è sancita dall'articolo **10 del Codice Civile**, che vieta la pubblicazione o l'esposizione dell'immagine di una persona senza il suo consenso, salvo i casi in cui vi sia un interesse pubblico o un uso legittimo, nonché dall'articolo **96 della Legge sul Diritto d'Autore** che disciplina l'impiego dell'immagine a fini economici, imponendo l'obbligo di ottenere il consenso preventivo della persona ritratta. Queste disposizioni giuridiche risultano fondamentali nell'era digitale, in cui l'avanzamento delle tecnologie di sintesi delle immagini rende sempre più complessa la distinzione tra realtà e artificio.

Diritto d'autore e deepfake

Il diritto d'autore protegge le opere originali dell'ingegno, incluse le creazioni audiovisive. Tuttavia, nel caso dei deepfake, la questione è complessa: se da un lato l'opera generata dall'IA può essere considerata **un'elaborazione non autorizzata di materiale protetto** (ad esempio, video e audio originali), dall'altro si discute se tali contenuti possano essere tutelati come opere dell'ingegno o se ricadano nel pubblico dominio. In Europa, la Direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (Direttiva UE 2019/790) stabilisce alcune eccezioni per l'uso di opere protette, ma il deepfake potrebbe rientrare tra le **violazioni se sfrutta contenuti protetti senza autorizzazione**.

Tutela della personalità e diritti umani

L'uso di deepfake per modificare l'immagine, la voce o le dichiarazioni di una persona solleva questioni di diritto alla personalità e diritti umani e quindi è corretto rifarsi anche all'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che protegge il diritto alla vita privata e familiare ed include la tutela dell'identità personale.

I deepfake possono quindi costituire una violazione di tale diritto, in particolare quando vengono utilizzati per diffamare, manipolare l'opinione pubblica o creare contenuti lesivi della reputazione di un individuo.

Caso Kohls v. Ellison: un precedente giuridico d'oltre oceano

Un caso emblematico negli Stati Uniti è *Kohls v. Ellison* (D. Minn. 2025), che ha coinvolto l'applicazione della Minnesota Statutes Section 609.771, una normativa che proibisce la diffusione di deepfake con l'intento



di danneggiare un candidato politico o influenzare il risultato di un'elezione.

Fatti del caso

- Christopher Kohls, un influencer, ha creato un deepfake del Governatore del Minnesota, etichettandolo chiaramente come "PARODIA" per rispettare la normativa vigente.
- La deputata Mary Franson, che aveva votato a favore della legge, ha condiviso il deepfake senza il disclaimer, violando quindi la normativa.
- Entrambi hanno richiesto un provvedimento preliminare per impedire l'applicazione della legge nei loro confronti.
- Il tribunale ha stabilito che Kohls non aveva violato la legge e quindi non aveva "standing" per contestarla.
- La deputata Franson, invece, avendo violato la legge e avendo tardato nel contestarla, non ha ottenuto un provvedimento preliminare.

Questo caso ha evidenziato la difficoltà nel bilanciare la tutela della libertà di espressione con la necessità di regolamentare i deepfake a fini elettorali.

Un altro caso giurisprudenziale che riteniamo utile richiamare è la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), causa C-161/17 del 7 agosto 2018

La sentenza cd. *Renckhoff* ha chiarito che la riproduzione non autorizzata di un'opera protetta (ad esempio, un'immagine o un video ancorché manipolato) costituisce violazione del diritto d'autore; sebbene il caso specifico non riguardasse esplicitamente un caso di deepfake, è un precedente utile per inquadrare la facoltà di riproduzione e comunicazione al pubblico di opere protette dal diritto d'autore su Internet.

Fatti della causa

Il caso è stato sollevato da Dirk Renckhoff, un fotografo professionista, contro il Land Nordrhein-Westfalen (Germania). Il fotografo aveva scattato una foto che era stata pubblicata con il suo consenso su un sito web di viaggi. Successivamente, uno studente di una scuola tedesca aveva scaricato e riutilizzato l'immagine in un compito scolastico, che era poi stato pubblicato sul sito web della scuola **senza il consenso del fotografo**.

Renckhoff ha quindi intentato una causa sostenendo che l'uso dell'immagine da parte della scuola violava i suoi diritti d'autore.

Questione pregiudiziale

Il tribunale tedesco ha chiesto alla CGUE di chiarire se

la pubblicazione di un'opera protetta su un sito web **diverso da quello in cui era stata inizialmente resa accessibile con il consenso del titolare** costituisca un "atto di comunicazione al pubblico" ai sensi dell'**articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 2001/29/CE** (Direttiva InfoSoc).

La Corte ha stabilito che:

- La pubblicazione di una fotografia su un sito web **senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore** costituisce un nuovo atto di comunicazione al pubblico.
- Il fatto che l'immagine fosse già disponibile su un altro sito web con il consenso del titolare non escludeva la necessità di una nuova autorizzazione per una nuova pubblicazione.
- Ogni nuova messa a disposizione dell'opera su Internet deve essere considerata un atto autonomo di comunicazione al pubblico, **a meno che non vi sia un collegamento ipertestuale alla fonte originale**.

La sentenza rafforza la protezione dei titolari dei diritti d'autore, confermando che **la semplice presenza di un'opera su Internet non autorizza automaticamente il suo riutilizzo su altri siti**; in sostanza viene ribadito che **il consenso del titolare è necessario per ogni nuova pubblicazione** su una piattaforma diversa.

La decisione ha avuto un impatto importante su scuole, enti pubblici e siti web che riutilizzano contenuti senza verificarne le licenze, aumentando la responsabilità per violazioni del diritto d'autore.

Conclusione

La sentenza **Renckhoff (C-161/17)** chiarisce che l'uso di immagini protette dal diritto d'autore in un nuovo contesto online **richiede sempre una nuova autorizzazione del titolare**, anche se l'opera è già accessibile altrove con il suo consenso. Ciò rafforza la tutela degli autori contro la diffusione non autorizzata dei propri lavori su Internet.

Strumenti di contrasto e prospettive regolatorie

Per affrontare la diffusione dei deepfake, le autorità stanno introducendo misure normative e tecniche:

- **Tracciabilità e filigrane digitali:** alcune piattaforme stanno implementando filigrane digitali per identificare contenuti generati dall'IA
- **Legislazione europea:** il *Regolamento sull'Intelligenza Artificiale (AI Act)* prevede obblighi di trasparenza per i contenuti generati dall'IA, inclusi i deepfake
- **Responsabilità delle piattaforme:** il Digital



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Services Act (Regolamento UE 2022/2065) impone obblighi più stringenti alle piattaforme online nella rimozione di contenuti falsi e manipolati.

L'evoluzione dei deepfake rappresenta una sfida crescente per i cultori della proprietà intellettuale e del diritto d'autore in particolare, la protezione della personalità e i diritti umani. Il caso *Kohls v. Ellison* e la giurisprudenza europea dimostrano la necessità di un approccio bilanciato tra libertà di espressione e protezione da contenuti dannosi. La regolamentazione in corso e lo sviluppo di tecnologie di rilevamento saranno determinanti per il futuro della lotta ai deepfake.

Mauro Delluniversità



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE



***Organo dell'Ordine dei Consulenti
in Proprietà Industriale***

Piazza Bottini, 1 – 20133 Milano
Registrazione del Tribunale di Milano
n. 2 del 5.1.1985
ISSN 2421-3535

Direttore Responsabile:

Carmela Rotundo

Comitato di Redazione:

Mariella Caramelli, Marianna Colella, Marco De Biase, Angela
Gagliolo, Giampaolo Lillo, Gian Tomaso Masala,
Giulia Mugnaini, Claudio Tamburrino,
Marinella Valle, Mauro Dell'Università

Le opinioni espresse dai singoli articolisti non rappresentano
necessariamente le posizioni del Consiglio dell'Ordine.

Art direction, progetto grafico e impaginazione esecutiva:

www.afterpixel.com